



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONI UNITE PENALI

INFORMAZIONE PROVVISORIA N° 30

C.C. 21 dicembre 2017  
Presidente: CANZIO  
Relatore: DE AMICIS  
Estensore: DE AMICIS  
Ricorrente: A  
N.R.G.: 38919/2017

P.G.: STABILE (Conf.)

**Questione controversa:**

Se, a seguito delle modifiche apportate dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen., con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione, permanga la sua legittimazione a proporre personalmente ricorso in materia di misure cautelari personali.

**Soluzione adottata:** Negativa.

Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere personalmente proposto dalla parte, ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione.

**Riferimenti normativi:**

Cod. proc. pen., artt. 571, comma 1, 613, comma 1.

  
Il Presidente